



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 23 gennaio 2014, n.4

D.lgs. 152/2006. Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA n. 348 del 05/06/2008 e riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo. Impianto Formica Ambiente SpA di Brindisi, codice attività IPPC 5.1 e 5.4.

L'anno 2014 addì 23 del mese di Gennaio in Modugno (BA), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti,

visti:

- il D.lgs. n. 152/06, parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
- gli artt. 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;
- la D.G.R. Puglia n. 3261/98;
- gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/01;
- l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03: «Codice in materia di protezione dei dati personali», in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. Puglia n. 767/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24/06/2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato nell'ambito del Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Puglia n. 10/2007;

visti inoltre:

- la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
- l'art. 35 della L.R. Puglia n. 19/2010: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
- la D.G.R. Puglia n. 648/2011: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;
- la D.G.R. Puglia n. 1113/2011: «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;

premesso che:

- il D.lgs. n. 152/06, Parte Seconda, Titolo III-bis: «Autorizzazione Integrata Ambientale» disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.lgs. n. 152/06 e smi all'art. 29-octies comma 1: «Rinnovo e Riesame» stabilisce che «l'Autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tal fine sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29 ter comma 1 [...] Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione»;
- la D.G.R. Puglia n. 648/2011: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali» disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

atteso che:

- le B.A.T. ("Best Available Techniques" ossia "Migliori Tecnologie Disponibili") di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal D.lgs. n. 36/2003;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del «Piano di Monitoraggio e Controllo», il riferimento è costituito dal D.M. 31 gennaio 2005 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla GU - Serie Generale 135 del 13/06/2005): «Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.lgs. n. 372/99», allegati I e II «Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio»;
- l'impianto Formica Ambiente SpA con stabilimento in Brindisi, è gestito in forza dei provvedimenti di carattere ambientale elencati al capitolo 5 dell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare con provvedimento di AIA rilasciato con D.D. n. 348 del 05/06/2008, con il quale provvedimento, in particolare, sono state già autorizzati: l'esercizio del lotto A, la realizzazione e l'esercizio del lotto B, la realizzazione ed esercizio del sopralzo del lotto A, denominato lotto C e la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento rifiuti;

tenuto altresì conto che:

- in data 13/03/2009 il Tribunale di Brindisi, nell'ambito di una indagine di propria competenza, poneva sotto sequestro l'impianto Formica Ambiente;
- il Tribunale di Brindisi, in data 12/06/2012, considerato che «la ripresa dell'attività di impresa, sia pure sotto lo stringente controllo dell'autorità giudiziaria, appare maggiormente rispondente anche all'interesse pubblico di tutela della salute e del territorio», nominava come amministratore giudiziario dell'impianto il sig. Roberto Paoletti;
- in data 28/09/2012, la Formica Ambiente comunicava la propria intenzione di riprendere i conferimenti di rifiuti a partire dal 5 novembre 2012;
- in data 29/10/2012, si svolgeva un tavolo tecnico presso gli uffici della Regione, al fine di chiarire se fosse possibile tale ripresa dei conferimenti;
- in tale occasione, l'Arpa Puglia evidenziava la necessità di sottoporre a riesame il Piano di Monitoraggio e Controllo e si stabiliva che ciò sarebbe stato fatto nel corso dell'iter per il rinnovo dell'AIA (da avviarsi a breve stante la ravvicinata scadenza);
- in data 30/10/2012, con nota prot. n. 3665, l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti chiedeva chiarimenti all'Autorità Giudiziaria in merito alla possibilità di riprendere i conferimenti;
- nelle more dei chiarimenti di cui al punto precedente, in data 31/10/2012, con nota prot. n. 3672, l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti, diffidava la Formica Ambiente a non riprendere i conferimenti;
- in data 18/12/2012 la Formica Ambiente presentava domanda di rinnovo dell'AIA;
- in data 14/01/2013, a seguito di varie interlocuzioni con gli Uffici Regionali (da ultima, nota dell'11/01/2013), a seguito risultanze del sopralluogo effettuato in data 13/11/2012, finalizzato anche alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'AIA n. 348/2008, il Tribunale di Brindisi autorizzava il Gestore a riprendere le attività di normale utilizzo dell'impianto, sotto la sorveglianza dell'amministratore giudiziario;
- con nota prot. n. 336 del 23/01/2013, l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti avviava il procedimento di rinnovo dell'AIA e riesame del PMeC;
- il Gestore provvedeva alle pubblicazioni in data 05/02/2013 su «il Messaggero» e su «il Nuovo Quotidiano Puglia»;
- si svolgevano tre Conferenze dei Servizi in data 15/03/2013, 02/07/2013 e 10/09/2013 ed un sopralluogo in data 04/10/2013 i cui verbali sono agli atti del procedimento;
- in data 11/04/2013 l'Arpa effettuava i monitoraggi della falda i cui risultati venivano trasmessi con nota prot. n. 30433 del 23/05/2013, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 2520 del 11/06/2013, da cui emergeva che non vi erano stati superamenti delle CSC.

visti:

- i risultati istruttori delle riunioni della Conferenza di Servizi come riassunti al paragrafo 2.2 dell'Allegato A", parte integrante del presente provvedimento;
- i pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, come riassunti al paragrafo 2.3 dell'Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, che si riepilogano di seguito:
 - parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Comune di Brindisi con Determinazione del Servizio Ecologia del n. 136 del 10/09/2013;
 - parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla ASL di Brindisi con nota prot. n. 62575 del 17/09/2013;
 - parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'ARPA Puglia con nota prot. n. 49999 del 09/09/2013 (allegata al Verbale di CdS del 10/09/2013) oltre a quanto riportato ed evidenziato nel Verbale della CdS del 10/09/2013;
 - parere non favorevole espresso dalla Provincia di Brindisi, con note prot. n. 44150 del 02/07/2013 (allegata al Verbale di CdS del 02/07/2013) e prot. n. 57113 del 10/09/2013 (allegata al Verbale di CdS del 10/09/2013), oltre a quanto evidenziato nel Verbale della CdS del 10/09/2013;

tenuto conto che:

- il parere negativo della Provincia di Brindisi, con riferimento alla asserita «necessità di una nuova procedura VIA», evidenziava che «l'impianto in oggetto ha scontato la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di competenza regionale ottenendo parere di compatibilità con D.D. n. 5 del 9 gennaio 2008 per il Lotto A e con D.D. 243/2004 per la piattaforma polifunzionale (il cui progetto comprendeva l'impianto di trattamento e i lotti B e C della discarica), poi rinnovata con D.D. n. 4 del 09/01/2008. La predetta D.D. n. 4/2008 è stata rilasciata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/01, il quale prevede che la "VIA positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto" e che "l'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito. È pertanto evidente che, essendo scaduti i termini concessi con la proroga, per la realizzazione della piattaforma funzionale e dei lotti B e C della discarica dovrà essere espletata una nuova procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale»;

- essendo la suddetta motivazione non condivisa dall'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti, la Provincia di Brindisi, a conclusione e chiusura della Conferenza dei Servizi del 10/09/2013, essendo la stessa «compresa fra le amministrazioni preposte alla tutela ambientale», ha richiesto alla Regione, a Verbale, «di espletare la procedura di cui all'art. 14-quater della L. 241/90 e smi relativamente all'adozione del provvedimento definitivo di autorizzazione»;

- a seguito di tale richiesta l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. n. 3784 del 12/09/2013, ha posto specifico quesito, in merito alla sussistenza della validità del provvedimento di VIA n. 4/2008, al competente Ufficio Regionale VIA/VAS, che, con nota prot. n. 4842 del 13/11/2013, ha precisato quanto segue: «ove fossero attestabili dal proponente, nel triennio successivo alla emanazione della citata Determinazione resa ai sensi dei cc. 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001 e smi, l'apprestamento del soprizzo del Lotto A e il relativo conferimento di rifiuti, dovrà essere ritenuto soddisfatto il requisito formale di avvio lavori previsto dalla norma, tanto in quanto né nella DD 243/2004 né nella DD 4/2008 sono stati previsti termini di efficacia differenziati per i diversi interventi di cui il progetto si compone e deve ritenersi pertanto in tal senso ininfluenza la riconducibilità dei lavori avviati a parte delle opere complessivamente sottoposte a valutazione di impatto ambientale o alle opere nel loro complesso», aggiungendo inoltre «si invita la Provincia di Brindisi, per il tramite di codesto Ufficio, a voler portare all'attenzione dello scrivente considerazioni maggiormente puntuali che possano condurre a ritenere necessari la reiterazione della valutazione di impatto ambientale in considerazione di effettive e rilevanti modifiche, intervenute successivamente all'emanazione della DD 4/2008, nel quadro di riferimento ambientale o, in alternativa, il riesame di tale provvedimento, ove ne sussistano i presupposti di norma»;

- l'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti ha inoltrato con propria nota prot. n. 4862 del 14/11/2013 sia al Gestore Formica Ambiente che alla Provincia di Brindisi la nota dell'Ufficio Regionale VIA, di cui sopra;

- successivamente, a seguito di varia interlocuzione con la Regione, il Gestore, con propria nota prot. 86/13 del 29/11/2013, ha dichiarato che: «dal gennaio 2008 al gennaio 2011, all'interno dello stabilimento in oggetto sono stati eseguiti i seguenti lavori, previsti ed autorizzati con parere favorevole VIA n. 4/2008 e AIA n. 348/2008:

- Realizzazione di 10.400 mq di capping sui lotti C/AV1;

- Realizzazione dei cinque nuovi pozzi di monitoraggio (P6-P10) a servizio del lotto B;

- Realizzazione di un caposaldo di riferimento a servizio della piattaforma polifunzionale e rilievo con la georeferenziazione della rete di monitoraggio della vasche A, B e C;

- Realizzazione delle piste di accesso necessarie alla realizzazione del lotto B;

- Riprofilatura dei versanti del lotto B, propedeutica alla stesura dei sistemi di impermeabilizzazione del

- lotto B;
- Fornitura e posa in opera di arido per la protezione dei sistemi di impermeabilizzazione del fondo del lotto B»;
 - tale dichiarazione è supportata da documentazione presentata dal Gestore unitamente alla succitata nota;
 - non sono giunte ulteriori specificazioni da parte della Provincia di Brindisi in linea con quanto prospettato dall'Ufficio Regionale VIA («...effettive e rilevanti modifiche, intervenute successivamente all'emanazione della DD 4/2008, nel quadro di riferimento ambientale...»);

pertanto, considerato che il Gestore ha avviato i lavori entro i tre anni dal rilascio di tale provvedimento si constata che la VIA rinnovata da ultimo nel 2008 risulta essere ancora valida e, conseguentemente, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha ritenuto superato il parere negativo espresso dalla Provincia di Brindisi e di poter quindi proseguire nella definizione del procedimento amministrativo;

tenuto conto che:

- il Comune di Brindisi ha rilasciato con la D.D. n. 136 del 10/09/2013 un proprio parere positivo con prescrizioni;
- successivamente, con nota prot. n. 56942 del 17/09/2013 il Sindaco, premettendo che «il Settore Ambiente di questa amministrazione ha espresso formalmente il parere favorevole con le prescrizioni di cui alla D.D. n. 136 del 10/09/2013», richiedeva alla ASL di effettuare «un accertamento atto ad escludere o meno potenziali danni sanitari correlabili all'esercizio dell'impianto in argomento»;
- con nota prot. n. 64227 del 24/09/2013 la ASL Brindisi, riscontrando la precedente, evidenziava che «non è possibile, al momento, effettuare una valutazione ambientale complessiva delle contrade interessate, ciò in quanto lo scrivente Ufficio non è in possesso di dati sufficienti relativi alle emissioni, siano esse in atmosfera o nei corpi idrici, per la valutazione relativa sia al carico prodotto da ciascuna attività che agli effetti cumulativi» rimandando eventuali ulteriori comunicazioni a valle delle risultanze del rapporto sulla Valutazione del Danno Sanitario previsto dalla L.R. Puglia n. 21/2012;
- con nota prot. n. 59592 del 25/09/2013, il Sindaco, richiamando la succitata nota della ASL e la Valutazione del Danno Sanitario prevista dalla L.R. Puglia n. 21/2012 e conseguente R.R. Puglia n. 24/2012, chiedeva la riapertura della Conferenza di Servizi;

richiamati, a tal proposito:

- l'art. 13-ter co. 6 e co. 7 della L. n. 241/90;
- l'art. 2 della L.R. Puglia n. 21/2012 ed evidenziato, che ad oggi, non è stato ancora redatto e pubblicato il rapporto VDS sul BUR Puglia per la zona di Brindisi e che pertanto, quando tale rapporto sarà pubblicato e qualora lo stesso dovesse evidenziare situazioni di criticità correlabili con la gestione dell'impianto di cui trattasi, si procederà ai sensi dell'art. 6, al riesame della presente AIA;

pertanto, si considera quale parere del Comune di Brindisi quello, mai revocato, espresso con D.D. n. 136 del 10/09/2013;

inoltre, in merito alla sospensione della validità della AIA Regionale n. 348/2008 disposta dalla Provincia di Brindisi con proprio provvedimento n. 642 del 2010, si precisa quanto segue:

- in primis, la Provincia non aveva competenza ad effettuare tale sospensione, quindi tale atto deve ritenersi nullo sin dal principio poiché geneticamente viziato dalla suddetta incompetenza: infatti la L.R. n. 17/2007 ha delegato alle Provincie il solo rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (per istanze presentate successivamente al 30 giugno 2007) e non anche il rinnovo ed il riesame di AIA già rilasciate dalla Regione (come chiarito dall'art. 35 della L.R. n. 19/2010 recante «interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17» che, essendo una «interpretazione

autentica” non è una modifica del quadro normativo da quel momento in poi, ma un mero chiarimento del significato originario ed autentico della L.R. di delega n. 17/2007) e dunque tantomeno le Province hanno mai avuto la possibilità di sospendere provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Regione;

- il provvedimento di sospensione (la cui durata massima prevista era, ad ogni buon conto, di 12 mesi) illegittimamente emanato dalla Provincia di Brindisi, era motivato dall'intervento della Magistratura conseguente al sequestro della discarica, ma la Magistratura stessa ha autorizzato, con provvedimento già citato, la ripresa dei conferimenti in discarica;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al DM 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale sulle tariffe», si provvederà a richiedere alla Formica Ambiente SpA il versamento della tariffa calcolata in base al precitato decreto;

sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento,

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rinnovare, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art 29-octies, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 348 del 05/06/2008 alla Formica Ambiente SpA per l'impianto sito in Brindisi, c.da Formica, con codice attività IPPC 5.1 e 5.4;

di riesaminare il Piano di Monitoraggio e Controllo costituito dall'allegato B al presente provvedimento;

di precisare che diversamente da quanto riportato nella D.D. n. 348/2008:

- la capacità massima autorizzata di messa in riserva (R13) è pari a 155 tonnellate;
- la capacità massima autorizzata di deposito preliminare è pari a 200 tonnellate;

di stabilire che:

- la efficacia del presente provvedimento è subordinata alla accettazione delle garanzie finanziarie (ai sensi del R.R. Puglia n. 18/2007) da parte della Provincia di Brindisi;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti;

- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 348 del 05 giugno 2008 del Servizio Ecologia non in contrasto con la presente.
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate ed elencate al capitolo 5 dell'Allegato A;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 29-octies, co. 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi del medesimo art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e smi;
- il Gestore è tenuto al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006;
- il Gestore è tenuto a compilare i DB CET (Database Catasto Emissioni Territoriali);
- per effetto dell'intervenuto D.M. 24/04/2008, denominato «Decreto Interministeriale sulle tariffe», a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.
- L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi e la Provincia di Brindisi, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgano il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore, ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici A e B;
- l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 29-decies, co. 3, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione e relativi allegati, con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Brindisi;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla Formica Ambiente SpA con sede legale in Roma, via Groenlandia 47;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all'Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Brindisi, alla Asl competente per territorio, al Servizio Regionale Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto Funzionario Istruttore Pierfrancesco Palmisano attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore

Pierfrancesco Palmisano

Il dirigente dell'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Giuseppe Maestri